

c/o l'ufficio postale della BNCR
Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma

E' necessario presentare :

- 1) un esemplare del progetto, identificato da un titolo, nonché:
 - a) piani e disegni sui quali è apposta l'indicazione "diritto al compenso per la realizzazione riservato";
 - b) una breve relazione tecnico illustrativa da cui risulta la soluzione originale ad un problema tecnico, costituita dal progetto stesso;

- 2) due moduli Fac-simile di Modulo di dichiarazione -progetti di lavoro dell'ingegneria o di altri lavori analoghi- compilati e firmati in originale reperibili presso l'Ufficio stesso o all'indirizzo

www.librari.beniculturali.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/

Ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da € 16.00 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge;

- 3) ricevuta di avvenuto pagamento della prescritta tassa di concessione governativa di € 34,00 a favore dell'Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara c/c n. 8003.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il n. telefonico
06 44869927/30/31

o consultare il sito:
www.librari.beniculturali.it/it/diritto-dautore/

o inviare una mail all'indirizzo:
dirittoautore@beniculturali.it

Ministero per i beni e le attività culturali

Direzione Generale Biblioteche
e Istituti Culturali

**Servizio II - Patrimonio Bibliografico
e Diritto d'Autore**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale
Viale Castro Pretorio, 105 ROMA

Tel. 06.44869927/30/31- Fax. 06.44869948/50
email: dirittoautore@beniculturali.it
deposito.dirittoautore@beniculturali.it
www.librari.beniculturali.it


**Orario di ricevimento per il pubblico:
da Lunedì a Venerdì
09.00 - 13.00 / 14.00 - 15.00**



Direzione Generale
Biblioteche e Istituti
Culturali

**Registro Pubblico Generale
delle opere protette dalla
legge sul diritto d'autore
(Art. 103 l. 633/41)**

**Guida per il deposito di
Progetti di lavoro
dell'ingegneria**



2018 
ANNO EUROPEO
DEL PATRIMONIO
CULTURALE
#EuropeForCulture

Con la presente guida si intende diffondere le informazioni sul Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge sul diritto d'autore (di seguito R.P.G.) sulla sua funzione ed efficacia e sulla possibilità da parte dell'autore di preconstituersi una prova circa la paternità dell'opera e della sua pubblicazione nonché dei progetti di lavori dell'ingegneria o di altri lavori analoghi.

Il Registro Pubblico Generale delle opere protette assolve, in via principale, a una funzione di pubblicità notizia, quale strumento atto a garantire certezza giuridica – sotto il profilo probatorio – circa la paternità, nonché l'esistenza e la pubblicazione di un'opera. Nel caso invece dei progetti di lavori dell'ingegneria o di altri lavori analoghi, la registrazione svolge una funzione costitutiva dell'esercizio del diritto a compenso. Nel suddetto Registro è infatti prevista una parte (Parte II) dedicata ai **progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici**, disciplinati dall'art. 99 della legge 22 aprile 1941, n. 633 *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio* (di seguito LdA)

Quali sono le leggi che tutelano i progetti di lavori dell'ingegneria o di altri lavori analoghi?

◆ Codice Civile, Libro V del Lavoro, Titolo IX, Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali, art. 2578

◆ Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 99:

“All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero per i beni e le attività culturali, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma”

Che cosa si intende per progetto di lavoro dell'ingegneria o di altri lavori analoghi?

Particolari creazioni intellettuali nelle quali concorrono sia elementi formali di espressione rappresentativa sia indicazioni di soluzione a problemi tecnici.

Per *“soluzioni originali di problemi tecnici”* (art. 99 LdA) deve intendersi l'applicazione di nuovi principi e regole tecniche oppure l'applicazione di preesistenti principi e regole con un ulteriore apporto creativo per la risoluzione di problematiche di carattere tecnico.

Con l'espressione *“altri lavori analoghi”* (art. 99 LdA) (similari a quelli dell'ingegneria) ci si riferisce a progetti aventi caratteristiche analoghe a quelle dei progetti di lavori di ingegneria, nel senso che presuppongono l'applicazione di regole tecniche per la realizzazione di risultati innovativi. Tale espressione è stata introdotta nell'articolato al fine di tutelare le arti similari a quelle dell'ingegneria che si sviluppano in rapporto alle vari esigenze dell'industria, dell'agricoltura, dell'edilizia, delle costruzioni meccaniche, etc..

Qual è la differenza tra i disegni e le opere dell'architettura e i progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi per la LdA?

I disegni e le opere dell'architettura fanno parte di una delle categorie di opere tutelate dalla LdA, Titolo I, Capo I. Oggetto di protezione è l'espressione formale artistica espressa sia nel disegno, sia nella sua realizzazione architettonica, **indipendentemente** da eventuali soluzioni tecniche originali, che possono trovare tutela, invece, nel cosiddetto diritto connesso di cui all'art. 99 LdA.

Nell'R.P.G. sarà quindi possibile effettuare i seguenti depositi:

- 1) il deposito dei disegni e dell'opera dell'architettura preconstituendosi una prova circa la paternità dell'opera e del fatto della sua pubblicazione;
- 2) il deposito di progetti di lavori dell'ingegneria e di altri lavori analoghi qualora siano state riscontrate nel disegno o nella

realizzazione dello stesso soluzioni originali a problemi tecnici, al fine di riservarsi il **diritto all'equo compenso** di cui all'art. 99 LdA.

I suddetti depositi possono essere effettuati consultando: www.librari.beniculturali.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/
a) Guide al deposito ; b) Modulistica R.P.G.

Quanto dura il diritto all'equo compenso?

Il diritto all'equo compenso dura 20 anni dal giorno del deposito presso il MiBAC - DGBIC - Servizio II – Patrimonio Bibliografico e Diritto d'Autore.

Che cosa si intende per diritto all'equo compenso?

L'equo compenso è un contributo a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro, senza il consenso dell'autore del progetto come corrispettivo dell'utilizzazione dello stesso.

Il diritto ad ottenere il previsto compenso è comunque subordinato al deposito del progetto presso il Servizio II della DGBIC.

Tale deposito dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dal Regolamento di esecuzione della LdA _ R.D. n. 1369/42 - e l'Ufficio rilascerà, entro 30 giorni, un certificato attestante l'avvenuta registrazione nel R.P.G., Parte II.

Come si esegue il deposito di un progetto di lavoro dell'ingegneria o di altri lavori analoghi?

Il deposito di progetti di lavori dell'ingegneria o di altri lavori analoghi deve essere effettuato presso il MiBAC-DGBIC-Servizio II - Patrimonio Bibliografico e Diritto d'Autore c/o la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Viale Castro Pretorio, 105

Orario da lunedì a venerdì, 9.00-13.00/14.00-15.00

o attraverso l'invio postale indirizzato a:

MiBAC- DGBIC - Servizio II

Patrimonio Bibliografico e Diritto d'Autore